



In questo numero:



Approfondimenti Tecnici

Manovra-bis approvata dalla Camera. Cosa cambierà per i professionisti dell'edilizia



Sicurezza

Valutazione dei rischi: cosa vuol dire AUTOCERTIFICAZIONE?



Termotecnica

Arrivano gli incentivi per gli impianti di cogenerazione



Opere Edili

Norme tecniche per le costruzioni e responsabilità del direttore dei lavori e del collaudatore. La guida agli adempimenti



Opere Edili

Indice ISTAT agosto 2011 e aggiornamento dei canoni di locazione



Sicurezza

Addetti alle pulizie: guida alla valutazione dei rischi, liste di controlli



Opere Edili

Piano Casa Basilicata prorogato fino a dicembre 2011



Sicurezza

Lavori usuranti, pensione anticipata e obbligo di comunicazione telematica. Rinvii i termini a data da destinarsi



Manovra-bis approvata dalla Camera. Cosa cambierà per i professionisti dell'edilizia

Il Provvedimento di conversione della Manovra-bis è stato firmato dal Presidente della Repubblica. Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Vediamo brevemente le novità che riguardano i professionisti.

Fermo restando l'esame di Stato, che resta disciplinato dall'articolo 33 della Costituzione, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per recepire i seguenti principi:

- l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista;
- le limitazioni al numero degli iscritti agli albi sono consentite solo per ragioni di interesse pubblico;
- la formazione dei professionisti dovrà essere obbligatoria e sarà predisposta sulla base di appositi regolamenti

emanati dai consigli nazionali;

- il tirocinio dovrà essere retribuito e avrà durata non superiore a tre anni e si potrà svolgere anche durante il corso di laurea;
- obbligo di definizione del compenso spettante al professionista all'atto del conferimento dell'incarico, prendendo come riferimento le tariffe professionali (ma anche in deroga a queste);
- obbligo di assicurazione professionale: il professionista dovrà rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale;
- diminuzione a 2.500 euro del limite di pagamento tramite contanti, di beni o servizi (e quindi anche delle prestazioni professionali);
- prevista la sospensione dell'iscrizione agli albi o ordini per i professionisti a cui siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativi dei corrispettivi per quattro volte.

[Clicca qui per scaricare il testo con le modifiche apportate dal Senato del disegno di legge di conversione della Manovra-bis](#)



Valutazione dei rischi: cosa vuol dire AUTOCERTIFICAZIONE?

Autocertificare la valutazione dei rischi non significa che il datore di lavoro non debba provvedere a valutare i rischi, ma che, una volta effettuata tale valutazione, il datore di lavoro deve elaborare un documento dal contenuto sia pure meno analitico rispetto al DVR.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, rigettando un ricorso presentato dal datore di lavoro di un'azienda che era stato condannato dai Giudici di prime cure per non aver effettuato la valutazione dei rischi (secondo le disposizioni dell'art. 4 del D. Lgs. n. 626/1994).

In particolare, la Cassazione ha ribadito che l'obbligo di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento è ora confermato dal D. Lgs. n. 81/2008 con gli artt. 17, 28 ed art. 29 comma 5, e che il Decreto prevede modalità semplificate di adempimento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupino fino a dieci dipendenti.

Pertanto, anche autocertificando la valutazione dei rischi, è sempre opportuno redigere un documento, seppur semplificato!

[Clicca qui per scaricare la Sentenza della Cassazione](#)



Arrivano gli incentivi per gli impianti di cogenerazione

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il D.M. 5 settembre 2011 che definisce il nuovo regime di incentivazione per la cogenerazione ad alto rendimento, in attuazione dell'articolo a quanto previsto dalla Legge 99/2009.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha diffuso un comunicato in cui si afferma che il metodo di calcolo degli incentivi sarà omogeneo per tutti gli impianti e commisurato all'effettivo risparmio di energia primaria, definito secondo i nuovi criteri selettivi introdotti dalla direttiva comunitaria 2004/8/CE, applicabili dal 1° gennaio 2011. In particolare, l'incentivo si baserà sul sistema dei Certificati Bianchi, che vengono riconosciuti per un periodo di 10 anni per gli impianti di produzione e di 15 anni per gli impianti abbinati al teleriscaldamento.

Al valore base del Certificato Bianco è inoltre applicato un coefficiente (K), differenziato per cinque scaglioni di potenza, per tener conto dei diversi rendimenti medi degli impianti e delle potenzialità di sviluppo della piccola e media cogenerazione.

Norme specifiche sono infine previste per definire gli incentivi anche per i rifacimenti di impianti esistenti.

[Clicca qui per scaricare il Decreto firmato dal Ministro](#)





Norme tecniche per le costruzioni e responsabilità del direttore dei lavori e del collaudatore. La guida agli adempimenti

Le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) introducono importanti novità che richiedono alla Direzione Lavori e al Collaudatore, e più in generale a tutte le figure impegnate nella realizzazione delle opere, una maggiore consapevolezza nel controllo dei materiali e delle tecnologie connesse all'utilizzo del cemento armato.

In particolare, il Capitolo 11 delle NTC riguarda le procedure di qualificazione e di accettazione in cantiere; i materiali devono essere:

- identificati univocamente dal produttore (ad es. attraverso il cartellino identificativo o ddt);
- qualificati a cura del produttore (attraverso le prove sperimentali);
- accettati dal Direttore dei Lavori (attraverso verifica documentale e prove di accettazione).

Il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di accettare tutti i materiali di uso strutturale con le procedure prescritte dalle norme attraverso la verifica documentale, prima del loro impiego, e i controlli sperimentali di accettazione, al momento della posa in opera.

Il Collaudatore statico ha, invece, l'obbligo di verificare che tutti i materiali per uso strutturale impiegati nell'esecuzione di un'opera siano stati correttamente identificati e qualificati sotto la responsabilità del produttore e accettati correttamente dal Direttore dei Lavori.

Ricordiamo brevemente i controlli di accettazione obbligatori sul calcestruzzo e sugli acciai.

Calcestruzzo

Il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare la conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto.

In particolare, effettua una serie di prelievi (secondo quanto prescritto dalla norma), redigendo opportuno verbale, e dispone l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, etc.

Il controllo da eseguire può essere di due tipi, in funzione del quantitativo omogeneo di miscela:

- controllo di tipo A
- controllo di tipo B

Nella Tabella successiva si riassumono le modalità di prelievo e il numero di provini necessari. Ricordiamo che un prelievo è costituito da due provini di cls.

Quantitativo di miscela omogenea	Controllo	Numero minimo di Prelievi	Note
inferiore a 100 m ³	Tipo A	3 (6 provini)	Si può derogare dall'obbligo di controllo giornaliero
inferiore a 300 m ³	Tipo A	3 (6 provini), di cui 1 ogni 100 m ³	Per ogni giorno di getto è necessario almeno un prelievo
superiore a 1500 m ³	Tipo B	15 (30 provini)	Controllo statistico; per ogni giorno di getto è necessario almeno un prelievo

Acciaio

I controlli di accettazione sull'acciaio per cemento armato devono essere effettuati entro 30 giorni dalla fornitura.

Nell'ambito di ciascun lotto devono essere prelevati 3 spezzoni da un metro per ogni diametro.

Ogni fornitura di acciaio deve essere accompagnata dall'Attestato di qualificazione del Servizio tecnico Centrale.

Cogliamo l'occasione per ricordare che ACCA sarà presente al SAIE 2011 di Bologna. Come ogni anno, al padiglione ACCA si terrà la "Convention ACCA", con diversi incontri formativi sui temi più caldi dell'edilizia. Quest'anno alla Convention ci sarà anche la presenza di ATECAP (Associazione Tecnico Economica Calcestruzzo Preconfezionato) con l'intervento: "Dalle norme al cantiere: controlli, garanzie e responsabilità nelle forniture di calcestruzzo armato. Istruzioni per evitare forniture non conformi".

Gli argomenti trattati durante l'intervento saranno:

- Il contesto normativo nazionale
- Il ruolo e le responsabilità del progettista, della direzione lavori, del collaudatore
- La prescrizione e la corretta lettura dei materiali di progetto

- La qualificazione dei materiali e dei processi produttivi
- Il controllo in cantiere a cura della direzione lavori e del collaudatore
- Le operazioni di posa in opera e maturazione dei getti

In occasione dell'evento, saranno distribuite le esclusive pubblicazioni ATECAP:

- I controlli sul C.A. Linee guida per la Direzione dei Lavori
- Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere

E' possibile prenotare da subito la partecipazione alla Convention ACCA 2011.

[Clicca qui per accedere alla pagina delle Convention ACCA 2011 e registrarti](#)



Indice ISTAT agosto 2011 e aggiornamento dei canoni di locazione

L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di agosto 2011.

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi	
Indice generale	103,2
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	0,3%
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	2,8%

Ricordiamo che tale indice, ai sensi dell'art. 32 della L. 392/1978, è di norma utilizzato per l'adeguamento dei canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo e non.

In allegato a questo articolo proponiamo una guida con relativo esempio su come aggiornare il canone ISTAT realizzata dalla redazione di BibLus-net.

[Clicca qui per scaricare il comunicato ISTAT agosto 2011](#)

[Clicca qui per scaricare la guida a come aggiornare il canone](#)



Addetti alle pulizie: guida alla valutazione dei rischi, liste di controlli

Gli addetti alle pulizie prestano servizio in svariati settori, al chiuso e all'aperto, in aree pubbliche, spesso di notte o al mattino presto, talvolta da soli. Proprio per questo sono spesso soggetti a svariati tipologie di rischi e pericoli per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Disturbi muscolo-scheletrici, cadute dall'alto, inalazione di polveri pericolose e scosse elettriche sono solo alcuni dei rischi a cui vanno incontro i lavoratori impegnati nelle attività di pulizia.

L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, OSHA, ha pubblicato una guida, con lo scopo di informare sia i datori di lavoro che i lavoratori del settore delle pulizie sui pericoli insiti in questa attività e di come è possibile prevenire i rischi.

Il documento, oltre alla parte generale relativa alla valutazione dei rischi, contiene due casi studio e una check list dei controlli da eseguire.

[Clicca qui per scaricare il manuale dell'OSHA sui rischi degli addetti alle pulizie](#)



Piano Casa Basilicata prorogato fino a dicembre 2011

La prima versione del Piano Casa Basilicata è scaduta l'8 agosto 2011 ed è stata rinnovata dalla Finanziaria Regionale che ha esteso la possibilità di presentare le domanda entro il 31 dicembre 2011.

Non cambiano i contenuti della norma; sono consentiti:

- interventi di ampliamento fino al 20% della volumetria esistente per i casi ordinari;
- interventi di ampliamento fino al 25% se si realizza un miglioramento della prestazione energetica dell'edificio;
- interventi di demolizione e ricostruzione con incremento di volumetria pari al 30% nei casi standard;
- interventi di demolizione e ricostruzione con incremento di volumetria pari al 35% in caso di miglioramento della prestazione energetica;
- interventi di demolizione e ricostruzione con incremento di volumetria pari al 40% in caso di impiego di tecniche della bioedilizia.

[Clicca qui per scaricare la Legge Regione Basilicata 25/2009 \(Piano Casa\)](#)

[Clicca qui per scaricare la Finanziaria 2011 Regione Basilicata](#)



Lavori usuranti, pensione anticipata e obbligo di comunicazione telematica. Rinviati i termini a data da destinarsi

Il D.Lgs. 67/2011 individua come usuranti diverse tipologie di lavoro, tra cui i lavori in gallerie, cave e miniere, in cassoni ad aria compressa, in spazi sottomarini, quelli eseguiti ad alte temperature, in spazi ristretti, lavori notturni, lavori da conducenti di veicoli con capienza non inferiore ai 9 posti (conducenti di autobus, pullman turistici), etc. Per i lavoratori impiegati in queste attività è previsto il pensionamento anticipato, se sono soddisfatte certe condizioni.

Il Decreto obbliga i datori di lavoro alla comunicazione telematica annuale alla Direzione Provinciale del Lavoro dell'elenco degli addetti ai lavori usuranti; il termine era stato fissato dalla Circolare 15/2011 del Ministero del Lavoro.

Non essendo ancora definite le modalità operative e la modulistica, il Ministero del Lavoro, con la Circolare del 14 settembre 2011, rinvia la scadenza della comunicazione telematica a data da destinarsi.

[Clicca qui per scaricare la Circolare 14 settembre 2011 del Ministero del Lavoro](#)

[Clicca qui per scaricare il Decreto Legislativo 67/2011](#)



Per essere sicuro di ricevere sempre le nostre email aggiungi biblus-net@accasoftware.it alla tua rubrica

[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LE NEWSLETTER PRECEDENTI...](#)



Vuoi pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web?

[CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME...](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net by ACCA - www.acca.it/biblus-net". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate.

[LEGGI LE CONDIZIONI D'USO](#)

Ai sensi del vigente Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003), Lei potrà consultare, integrare, modificare i suoi dati in nostro possesso, o richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni dalla ditta scrivente, inviandone comunicazione al responsabile del trattamento presso ACCA software S.p.A. con sede in via M. Cianciulli - 83048 Montella (Av) o scrivendo all'indirizzo e-mail: cancellazioni@acca.it